

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA**Ricorso proposto il 28 novembre 2011 — ZZ/
Commissione****(Causa F-125/11)**

(2012/C 65/38)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e A. Blot)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione di non ammettere la ricorrente alle prove di valutazione nell'ambito del concorso EPSO/AST/111/10.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione con cui si nega alla ricorrente il diritto di partecipare alle prove di valutazione del concorso EPSO/AST/111/10 — Segretari di grado AST 1;
- reintegrare la ricorrente nella procedura di assunzione posta in essere mediante detto concorso, ove necessario organizzando nuove prove di valutazione;
- invitare, comunque, EPSO a fornire le informazioni in suo possesso riguardanti i risultati ottenuti da tutti i candidati ai test d) ed e);
- in subordine, nel caso in cui non venisse accolta la domanda principale, quod non, versare alla ricorrente una somma fissata provvisoriamente ed ex aequo et bono in EUR 50 000;
- ad ogni modo, versare alla ricorrente una somma fissata provvisoriamente ed ex aequo et bono in EUR 50 000, quale risarcimento del danno morale.

**Ricorso proposto il 29 novembre 2011 — ZZ/
Commissione****(Causa F-127/11)**

(2012/C 65/39)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: P. Nelissen Grade e G. Leblanc, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione della commissione giudicatrice di non inserire il ricorrente nell'elenco di riserva del concorso generale EPSO/AD/177/10;

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione della commissione giudicatrice del 3 febbraio 2011 di non inserire il ricorrente nell'elenco di riserva del concorso generale EPSO/AD/177/10;
- annullare la decisione della commissione giudicatrice del 4 aprile 2011 che conferma la sua decisione del 3 febbraio 2011 di non inserire il ricorrente nell'elenco di riserva del concorso generale EPSO/AD/177/10;
- annullare la decisione dell'EPSO del 29 agosto 2011 che rigetta il reclamo proposto dal ricorrente sulla base dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 2 dicembre 2011 — ZZ/BEI**(Causa F-128/11)**

(2012/C 65/40)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: L. Isola, avvocato)*Convenuta:* BEI

Oggetto e descrizione della controversia

In primo luogo, l'annullamento, dei messaggi di posta elettronica e delle decisioni della BEI riguardanti il procedimento amministrativo nel quadro della valutazione delle prestazioni del ricorrente durante l'anno 2010. In secondo luogo, l'annullamento della decisione con la quale il presidente della BEI ha rifiutato di avviare la procedura di conciliazione ex art. 41 del regolamento del personale. In terzo luogo, l'annullamento del rapporto di notazione del ricorrente per l'anno 2010, nella parte in cui non gli attribuisce la nota «exceptional performance» o «very good performance» e non lo propone per la promozione alla funzione D. Infine, la condanna della BEI al risarcimento dei danni morali e materiali che il ricorrente pretende aver subito.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare il messaggio di posta elettronica datato 4 luglio 2011, con il quale «la segreteria» del Comitato dei Ricorsi ex art. 22 reg. pers. ed ex Note to StaffHR/P&O/2011-079/Ks del 25. marzo 2010, comunicava al ricorrente che non avrebbe mai consegnato al «Comitato» la copia del suo ricorso avverso il rapporto informativo del 2010; il messaggio di posta elettronica del 12. agosto 2011 con il quale la medesima «segreteria» informava il ricorrente che il Comitato dei Ricorsi intendeva sentire le parti sulla sola questione della sua ammissibilità e della decisione del 27.09.11, con la quale il «Comitato» ha preso atto della rinuncia del ricorrente;
- annullare la Note to Staff HR/P&O/2011-079/Ks del 25. marzo 2011 e a nota CD/Pres/2011-35 del 6. settembre 2011 con la quale, affermando che sarebbe stata abolita dalla richiamata «Note to Staff.», il presidente della BEI ha rifiutato di avviare la procedura di conciliazione ex art. 41 reg. pers., richiestagli dal ricorrente con nota del 2. agosto 2011 e sollecitata con e-mail del 2. settembre 2011;
- annullare le linee guida stabilite dalla direzione HR con nota 698 RH/P&O/2010-0265 del 20 dicembre 2010 e relative «Guidelines to the 2010 annual staff appraisal exercise», anche nella parte in cui (punto 12.1) prevedono che il giudizio finale debba essere espresso con una sintesi verbale, ma non stabiliscono i criteri cui deve attenersi il valutatore affinché una performance debba essere considerata «exceptionnelle dépassant les attentes»; ovvero «très bonne»; oppure «répondant à toutes les attentes»; ma neanche quando è «répondant à la plupart des attentes avec toutefois des domaines nécessitant des améliorations», ovvero è «ne répondant pas aux attentes».
- annullare l'intero rapporto informativo 2010, e cioè sia nella parte valutazione, che nella parte in cui non lo sintetizza come «exceptional performance o very good performance» e non propone il ricorrente per la promozione alla funzione D, e sia nella parte in cui fissa gli obiettivi per l'anno 2011;

- annullare tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui sono sicuramente comprese le promozioni di cui alla nota «2010 staff appraisal exercise, award of promotions and titles» del Direttore HR, di aprile 2011 atteso che, alla luce del giudizio espresso dai suoi superiori ed oggi impugnato, la BEI ha omesso di prendere in considerazione il ricorrente al punto «Promotions from Function E to D»;
- condannare la convenuta al risarcimento dei conseguenti danni morali e materiali;
- condannare la convenuta alle spese.

**Ricorso proposto il 2 dicembre 2011 — ZZ e a./
Commissione**

(Causa F-130/11)

(2012/C 65/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e altri (rappresentanti: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ed E. Marchal, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti anteriormente all'entrata in servizio alla Commissione sulla base della proposta ricalcolata del PMO.

Conclusioni dei ricorrenti

- Annullare le decisioni che annullano e sostituiscono le proposte di trasferimento dei diritti a pensione dei ricorrenti nell'ambito della loro domanda formulata a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto, che contiene una nuova proposta calcolata sulla base delle DGE adottate il 3 marzo 2011;
- condannare la Commissione alle spese.